



CREDITO DI IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Per le imprese di qualunque dimensione e settore (che siano in possesso del DURC, non abbiano subito sanzioni decreto 231/2001 e per violazioni sugli obblighi di sicurezza sul lavoro) che, negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui si consegue una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto un credito d'imposta.

Le parole chiave sono “progetti di innovazione” e “risparmio energetico”: prima di iniziare qualunque progetto di investimento, è d'obbligo immaginare un miglioramento energetico della struttura produttiva.

BENI AGEVOLABILI

Tutti quelli che hanno fatto parte del piano industria 4.0 (gli ormai famosi allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Ai beni previsti dai citati allegati si aggiungono:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme del punto che precede;
- c) gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici.
- d) b) le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

INVESTIMENTI ESCLUSI

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;



- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

AMMONTARE DEL CREDITO

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- 1) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 2) nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 3) nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

- a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni;
- b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento.

PROGRAMMAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il risparmio energetico dovrà essere certificato da un valutatore indipendente, per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.



COMPENSAZIONE DEL CREDITO

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese che hanno raggiunto gli obiettivi energetici, entro la data del 31 dicembre 2025.

Il credito d'imposta non è tassabile.

Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d'imposta.